



Regolamento dell'orario di lavoro del personale dirigente Area Sanità e Area P.T.A.

(Reg. n. 88/2023)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./54 del 22 giugno 2023

Abroga e revoca il regolamento n. 34/2012



SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI	3
ART. 1 FONTI E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 ORARIO DI SERVIZIO	4
ART. 5 MODALITÀ DI RILEVAZIONE	5
ART. 6 ORGANISMO PARITETICO.....	5
ART. 7 RIPOSO SETTIMANALE	6
ART. 8 RIPOSI GIORNALIERI	6
CAPO II DIRIGENZA MEDICO, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DIRIGENZA UNIVERSITARIA CONVENZIONATA	7
ART. 9 ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	7
ART. 10 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO	11
ART. 11 ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA.....	11
ART. 12 DEBITO ORARIO ED ECCELENZE ORARIE	12
ART. 13 SERVIZIO DI GUARDIA	13
ART. 14 SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ	14
ART. 15 LAVORO NOTTURNO	16
ART. 16 LAVORO STRAORDINARIO	17
ART. 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.....	17
CAPO III DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA	18
ART. 18 ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI PROFESSIONALI, TECNICI ED AMMINISTRATIVI.....	18
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI COMUNI	18
ART. 19 NORMA FINALE	18
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE	18



CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

FONTI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale Dirigente Medico, Sanitario e delle Professioni Sanitarie nonché del Personale Dirigente Professionale, Tecnico e Amministrativo in servizio presso la Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno, a tempo parziale o convenzionato universitario ed è emanato nel rispetto dei vigenti CC.CC.NN.LL. 19/12/2019 Area Sanità e 17/12/2020 Area Funzioni Locali.
2. È responsabilità dei direttori delle strutture operative aziendali garantire la corretta applicazione del presente Regolamento, con particolare riferimento alle norme poste a tutela della salute psico-fisica dei dirigenti. Il mancato rispetto, non adeguatamente motivato, può configurare responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni aziendali, fatta salva l'eventuale contestazione di responsabilità di natura civile o penale.
3. È comunque responsabilità di tutti i dirigenti collaborare alla programmazione dell'attività lavorativa garantendo le esigenze di servizio.

ART. 2

FINALITÀ

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di:

- introdurre modalità di organizzazione che contemperino l'esigenza di adottare tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l'ottimale funzionamento delle strutture, prestando particolare attenzione alle esigenze dell'utenza;
- assicurare il benessere psico-fisico del dirigente nell'ottica non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per l'organizzazione e la collettività;



- offrire leve gestionali ed organizzative ai responsabili delle strutture aziendali nell'attività di controllo e di gestione del personale loro assegnato nel rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- “orario di servizio” il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture della Fondazione e l'erogazione dei servizi all'utenza;
- “orario di lavoro” il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun Dirigente assicura la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio in funzione dell'orario di apertura al pubblico.

2. L'orario contrattualmente definito è di 38 ore settimanali.

ART. 4

ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di continuità nell'arco delle ventiquattro ore (ivi compresi i servizi garantiti in regime di pronta disponibilità), è articolato su cinque giorni settimanali.

2. L'orario di servizio giornaliero delle strutture che erogano prestazioni diagnostico-assistenziali, fatti salvi i servizi da erogarsi con carattere di continuità nell'arco delle ventiquattro ore che hanno un orario di servizio 00 – 24, di norma è compreso nella fascia dalle ore 08.00 alle ore 20.00. In caso di accertate esigenze i Direttori delle singole strutture, previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio, possono procedere alla modifica dell'orario di Servizio.



ART. 5

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

1. L'orario di lavoro è accertato, per tutti i dirigenti di cui al presente Regolamento, mediante marcatura personale del badge tramite il timbratore di afferenza della struttura ovvero apposito software/applicazione. Il badge deve essere conservato con cura e in caso di smarrimento o di deterioramento dello stesso il dipendente è tenuto a denunciare il fatto all'Amministrazione e a richiederne immediatamente la sostituzione presso il competente Ufficio Badge. Tutti i dirigenti, compreso il personale universitario convenzionato, hanno l'obbligo di registrare correttamente la propria presenza ed ogni altra interruzione dell'attività lavorativa istituzionale della Fondazione.

2. In caso di omessa rilevazione per errore o dimenticanza o altri casi di natura eccezionale, si applica tutto quanto previsto dalla vigente "Istruzione operativa timbrature del personale dipendente" 23/10/2013. Il dipendente è obbligato, ai fini della contabilizzazione dell'orario effettuato, ad autodichiarare l'orario espletato, che deve essere conforme ai piani di lavoro, mediante inserimento manuale delle mancate timbrature nella sezione "Richieste on-line" – "timbrature" del portale Sigma dipendente, entro il primo giorno successivo a quello della mancata timbratura e, comunque, non oltre il primo giorno del mese successivo alla mancata timbratura stessa. Decorso tale termine la richiesta dovrà essere presentata al proprio direttore il quale dovrà inoltrare la relativa autorizzazione all'ufficio Rilevazione Presenze e Assenze della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

ART. 6

ORGANISMO PARITETICO

1. L'organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo della Fondazione.

2. In particolare tale organo ha competenza nelle materie indicate dall'art. 6 bis CCNL Area Sanità e dall'art. 6 CCNL Area Funzioni Locali ciascuno per i rispettivi dirigenti.



ART. 7

RIPOSO SETTIMANALE

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

ART. 8

RIPOSI GIORNALIERI

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive il dirigente deve beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. Altri riposi giornalieri, retribuiti o non retribuiti, sono previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. ovvero dalla legge.



CAPO II

DIRIGENZA MEDICO, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DIRIGENZA UNIVERSITARIA CONVENZIONATA

ART. 9

ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'équipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal CCNL 19/12/2019 Area Sanità in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5 CCNL 19/12/2019 Area Sanità (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).

2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalità previste, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere



oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) del vigente CCNL 19/12/2019 Area Sanità (Assenze giornaliere retribuite). Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tale riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata.

5. La Fondazione, con le procedure di budget del comma 1, potrebbe utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, la Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base agli accordi negoziati, fermo restando l'assolvimento del debito orario mensile. Per la determinazione della tariffa oraria da erogarsi per tali prestazioni, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

7. L'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti.

8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

- a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
- b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;



- c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto della durata media dell'orario di lavoro che, per ogni periodo di sette giorni non può di norma superare le quarantotto ore comprese le ore di lavoro straordinario. Tale media deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi (art. 4 D.lgs. n. 66/2003);
- d) assicurazione, in ogni caso, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
- e) la previsione di un periodo di riposo consecutivo di undici ore ogni ventiquattro ore (art. 7 del D.lgs. n. 66/2003) per consentire il recupero psico-fisico, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12;
- f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
- g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri della Fondazione nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di équipe pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. La Fondazione individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore.

10. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

11. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In caso di mancato recupero del debito orario entro il mese successivo, si opera la proporzionale trattenuta economica. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità disciplinare secondo le norme vigenti in materia. Per i dirigenti che prestino attività lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la



tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

12. Al fine di garantire la continuità assistenziale da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attività di cui al comma 2 dell'art. 115 CCNL 19/12/2019 Area Sanità (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potrà comunque superare la misura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilità, attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.

13. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al precedente comma 7 (7 ore e 36 minuti).

14. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.

15. In relazione a quanto disposto dal D.lgs. 517/1999, all'art. 2 commi 1 e 6 e all'art. 4 comma 2, la Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo concorre, oltre che al raggiungimento degli obiettivi del S.S.N., anche alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del SSN e della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Pertanto il personale del S.S.R. partecipa alle attività didattiche dei corsi di laurea specialistica e scuole di formazione specialistica del personale sanitario attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie, al fine di ottimizzare le caratteristiche professionalizzanti dei suddetti corsi di studio e di favorire lo sviluppo di ulteriori competenze. L'attività didattica del personale del S.S.R. viene



svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali sulla base della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

ART. 10

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO

1. Con riferimento al personale medico e sanitario in convenzione con l'Università degli Studi di Pavia si applica quanto contenuto nella vigente *“Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria”* agli artt. 10 e ss.
2. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, il debito orario assistenziale del personale medico e sanitario universitario risulta pari ad almeno il sessanta per cento (60%) dell'orario complessivo previsto per il personale ospedaliero.
3. La coerenza tra l'articolazione dell'orario di lavoro del singolo dirigente e il piano di attività della struttura di appartenenza è assicurata dal Direttore della struttura al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo del personale universitario di garantire gli stessi servizi (guardie, pronta disponibilità, presenza festiva, ecc.) del personale ospedaliero.

ART. 11

ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali fissati in accordo con la Fondazione, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei



direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti, ovvero 4 ore e 34 minuti in caso di personale universitario convenzionato.

2. Anche ai direttori di struttura complessa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9 c. 8 lettere e) ed f).

3. I direttori di struttura complessa comunicano e documentano preventivamente ai propri Direttori di Dipartimento e alla Direzione Medica di Presidio - con le modalità indicate dalla Fondazione - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.

4. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del vigente CCNL 19/12/2019 Area Sanità che prevedono assenze o congedi su base oraria.

ART. 12

DEBITO ORARIO ED ECCEDENZE ORARIE

1. Il Dirigente è tenuto a rispettare l'orario di lavoro assegnatogli. Le ore rese in meno (di cui deve essere fornita preventiva informazione al Direttore di Struttura) possono essere compensate nel mese successivo. Il perdurare di tali situazioni debitorie senza giustificato motivo saranno oggetto di segnalazione in sede di valutazione dell'attività del dirigente e fonte di responsabilità disciplinare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 c. 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le eventuali eccedenze orarie mensili maturate dai Dirigenti Medici, Sanitari e delle Professioni Sanitarie non convenzionati con l'Università - che non siano computabili ad ore prestate in pronta disponibilità - è consentito il riporto al solo mese successivo di un numero massimo di 20 ore (maturabili a decorre dalla 11° ora prestata in eccedenza sul mese e fino alla 30°), non ulteriormente incrementabili nel corso dell'anno, al fine di poter saldare parte del debito orario giornaliero, garantendo, comunque, una presenza minima giornaliera di 3 ore e 36 minuti. Si precisa che dette ore di recupero non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore previsti dalla legge e dalla



contrattazione collettiva. Fanno eccezione i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 c. 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le eventuali eccedenze orarie mensili maturate dai Dirigenti Medici, Sanitari e delle Professioni Sanitarie convenzionati con l'Università - che non siano computabili ad ore prestate in pronta disponibilità - è consentito il riporto al solo mese successivo di un numero massimo di 12 ore (maturabili a decorre dalla 7° ora prestata in eccedenza sul mese e fino alla 18°), non ulteriormente incrementabili nel corso dell'anno, al fine di poter saldare parte del debito orario giornaliero, garantendo, comunque, una presenza minima giornaliera di 2 ore e 6 minuti. Si precisa che dette ore di recupero non possono essere fruito nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Fanno eccezione i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001.

4. I principi indicati valgono per tutti i dipendenti anche se a rapporto non esclusivo.

ART. 13

SERVIZIO DI GUARDIA

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico) del vigente CCNL 19/12/2019 Area Sanità, mediante:

- a) il dipartimento emergenza-urgenza eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
- b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura.

2. Per servizio di Guardia si intende la presenza medica o sanitaria in servizio per unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee nelle ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) e nei giorni festivi (dalle ore 8.00 alle ore 20.00). I turni di Guardia non devono superare le 12 ore consecutive.



3. Il servizio di Guardia è distribuito uniformemente tra i componenti dell'équipe (Medici/Sanitari Ospedalieri, Universitari convenzionati, Medici/Sanitari con contratti di diverse tipologie che abbiano rilevanza sulla assistenza).
4. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
5. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Sono, tuttavia, esentati dai turni di guardia i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e le certificazioni di inabilità a tale servizio da parte del medico competente ed altre limitazioni previste dalla legge.
6. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda è stabilita dalla vigente contrattazione collettiva.

ART. 14

SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ

1. La Fondazione, per il tramite della Direzione Medica di Presidio, predispone il piano annuale per affrontare le situazioni di Urgenza Medica della Fondazione (Guardie e Pronte Disponibilità) e lo realizza dopo l'autorizzazione della Direzione Sanitaria e il confronto con le OO.SS. Il servizio di Pronta Disponibilità deve avere finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di urgenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità telefonica del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la sede del presidio ospedaliero nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 40 minuti dalla chiamata.
3. Il dirigente in Pronta Disponibilità sostitutiva è chiamato dal medico in servizio di guardia attiva o dal personale infermieristico del reparto di appartenenza. Il Medico in Pronta Disponibilità integrativa della guardia, invece, è chiamato dal Medico in guardia attiva.
4. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità tutti i dirigenti Medici/Sanitari Ospedalieri, Universitari Convenzionati, Medici/Sanitari con contratti di diverse tipologie che abbiano rilevanza sull'assistenza, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sono esclusi tutti i dirigenti con



incarico di direzione di Struttura Complessa - con le eccezioni di cui al comma 5 che segue - nonché i titolari di contratti libero professionali. Sono altresì esentati dai turni di pronta disponibilità i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e le certificazioni di inabilità a tale servizio da parte del medico competente ed altre limitazioni previste dalla legge.

5. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, garantendo il riposo settimanale. In sede di organismo paritetico (art. 6 bis comma 2 CCNL 19/12/2019 Area Sanità) è tuttavia possibile estendere detto servizio di pronta disponibilità anche a turni differenti. Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.

6. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. Detto riposo compensativo deve essere fruito, di norma, entro la settimana successiva.

7. In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario.

8. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.

9. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Per quanto riguarda i compensi spettanti al personale che svolge questo servizio, si rimanda ai contratti di lavoro nazionali e aziendali vigenti.

10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare



immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

11. I turni di PD vanno predisposti mensilmente dal Dirigente Responsabile della SC/Dipartimento interessato, entro il giorno 20 del mese precedente, e vanno controfirmati dal Dirigente Medico di Presidio. I turni di servizio dovranno riportare i numeri di telefono con le modalità con cui sarà possibile chiamare il dipendente in pronta disponibilità. Quindi il dirigente inserito nei turni PD deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori. A tal fine è istituita, a cura dei Responsabili delle Strutture/Dipartimento, una "Agenda Telefonica" da custodire presso il centralino, la Direzione Sanitaria di Presidio e tutte le Unità operative di degenza e non. I dati in essa contenuti vanno usati esclusivamente per motivi di servizio correlati allo specifico istituto.

ART. 15

LAVORO NOTTURNO

1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle ventiquattro ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.
3. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità previste dal vigente CCNL 19/12/2019 Area Sanità.



5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.lgs. n. 66/2003.

ART. 16

LAVORO STRAORDINARIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalla Fondazione rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

3. La tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è la seguente:

- € 27,65, per lo straordinario diurno;
- € 31,12, per lo straordinario notturno o festivo;
- € 35,75, per lo straordinario notturno-festivo.

ART. 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL 19/12/2019 in materia di "Libera professione intramuraria", i volumi di attività libero professionale intramuraria svolti dai dirigenti, anche di unità operative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e il loro esercizio è modulato in conformità alle linee di indirizzo regionale vigenti.



CAPO III

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

ART. 18

ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI PROFESSIONALI, TECNICI ED AMMINISTRATIVI

1. I dirigenti professionali, tecnici e amministrativi assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.
2. Anche ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9 c. 8 lettere e) ed f).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

ART. 19

NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di integrazione, su richiesta dell'Azienda o delle OO.SS. in caso di entrata in vigore di leggi, nuovo CCNL, accordi regionali o variazioni organizzative che modifichino le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le normative e le regole contrattuali vigenti.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2023.